



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali
UOC "Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo"
U.O.S. "Amministrazione risorse umane e
Vertenze e procedimenti disciplinari"
Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo
Telefono. 091/7033905 – FAX 091/7033951
EMAIL: vertenze@asppalermo.org
WEB www.asppalermo.org

14 APR. 2014

DATA _____
Rif. _____
PROT. N° SG5 7437

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi
Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Direttori F.I.O. dei PP. OO.
Al Direttore della UOC Programmazione e organizzazione
delle attività di cure primarie
Al Direttore della UOC Integrazione socio-sanitaria
Al Direttore della UOC Medicina Legale
Al Direttore della U.O.C. Coordinamento staff strategico
Al Direttore della U.O.C. Psicologia
Al Direttore della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione
Al Responsabile della UOS Gestione contenzioso
Al Responsabile della UOS Contenzioso del lavoro
Al Responsabile della UOS Gestione sinistri del personale
Al Responsabile della UOS Sorveglianza sanitaria
Alla UOS Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
Alla UOS Servizio sociale professionale
Al Responsabile f. f. della U.O.S. Comunicazione e Informazione
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014 - decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazione - art. 4 comma 16 bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici"

Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato convertito in legge con modifiche il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazione*".

La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

In particolare, l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Al riguardo è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica emanando la circolare indicata in oggetto con la quale ha provveduto ad illustrare le innovazioni normative introdotte.

Si ritiene opportuno pertanto diramare la presente nota per informare le SS. LL. e tutto il personale dell'Azienda sui principali contenuti della circolare, peraltro pubblicata sul sito della Funzione Pubblica, raccomandandone in ogni caso la sua integrale lettura

Si precisa che il citato art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede che "*Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.*"

Pertanto, chiarisce la Funzione Pubblica, nella circolare oggetto di trattazione:

- a seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente **deve fruire** dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di

istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore, ed ovviamente, qualora lo ritenga opportuno, le ferie ndr);

- la giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza anche in ordine all'orario);

- l'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF dell'attestazione;

- dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata;

- per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la **situazione di incapacità lavorativa**, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dall'art. 55 septies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che come è noto prevede che, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del 2010, *trasmissione telematica ndr*) e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

Al riguardo lo scrivente Dipartimento rammenta che l'articolo 55 bis del più volte menzionato d.lgs. n. 165 del 2001, al secondo periodo, prevede che qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione;

- come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico, (più volte illustrato nelle numerose precedenti direttive aziendali);

- nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante;

- l'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000;

- rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).

In conclusione appare opportuno segnalare che per effetto della modifica legislativa intervenuta, **la circolare aziendale prot. n. 27861 del 12/10/2011**, pubblicata sul sito istituzionale, è **da considerarsi ovviamente annullata nelle parti in cui si indicava che:**

- 1) nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, l'assenza (per malattia) era giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, con un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell'art. 55 septies, come sopra citato descritto;
- 2) se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo poteva consistere anche in una attestazione di struttura privata
- 3) in questo caso, sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni potevano essere prodotte in forma cartacea.

Si raccomanda di avere cura di assicurare la massima divulgazione della presente, anche mediante affissione ai rispettivi albi.

Il Responsabile f. f. della U.O.S. Comunicazione e Informazione provvederà alla pubblicazione della presente sul sito dell'Azienda, nell'apposita sezione "Documenti/Circolari".

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.
(Dott. Giuseppe Campisi)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
(Dr.ssa Mariagiuseppina Montagna)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Gaetano La Corte)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGUSA

TELEFONO. N 091 703 39 52

C:\Users\ragusa\Desktop\circolari\visistre specialistiche 2014.doc